ANTIRICICLAGGIO

Per i professionisti la carta alternativa all'informatica

Negli archivi della clientela domani prime registrazioni

Domani scade il primo termine per la registrazione nell'archivio antiriciclaggio dei dati identificativi della clientela dei professionisti e delle informazioni sulla tipologia della prestazione. Per molti studi la data coincide con l'istituzione dell'archivio. Infatti, il decreto 141/06, in vigore dal 22 aprile, prevede che i dati identificativi e le informazioni siano inseriti nell'archivio tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dall'identificazione del cliente (da compiere al momento dell'assunzione del mandato professionale).

La normativa antiriciclaggio entra quindi a regime e richiede agli studi di essere pronti per gli oneri connessi ai servizi professionali. In realtà, non vi è stato molto tempo per metabolizzare le novità e, soprattutto, per predisporre gli strumenti informatici necessari per la gestione dell'archivio, in conformità al provvedimento Uic del 24 febbraio scorso, pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» solo il 7 aprile.

Ai tempi lunghi della disciplina attuativa (avrebbe dovuto essere varata entro 240 giorni dal 14 marzo 2004, data di entrata in vigore del Dlgs 56/2004, di recepimento interno della seconda direttiva antiriciclaggio 2001/97/Ce) ha fatto da contraltare un breve lasso temporale per predisporre misure e strumenti necessari al corretto adempimento degli obblighi. Sarebbe stato forse utile prevedere un periodo transitorio prima di far scattare gli obblighi.

Non solo. Sarebbe stato possibile evitare anche interpretazioni e indicazioni distoniche tra provvedimenti diversi. Ci si riferisce, in particolare, alle modalità di tenuta dell'archivio, che l'articolo 6 del decreto 141, al comma 6, indica come informatiche e solo in via residuale su carta, mentre l'Ufficio italiano cambi ritiene facoltative.

Il regolamento ministeriale prevede che in sostituzione dell'archivio informatico il professionista, solo se non dispone di una struttura informatizzata, può tenere un registro su carta. Il provvedimento Uic 24 febbraio 2006, invece, alla parte III punto 5, indica che l'archivio può essere tenuto con strumenti informatici o su carta e i chiarimenti diffusi via Internet il 18 maggio dallo stesso Ufficio, al punto 4, precisano che il professionista può scegliere di tenere l'archivio su carta, anche se utilizza supporti informatici per svolgere l'attività.

Si ritiene che la scelta su carta possa essere non solo alternativa a quella informatica, per ragioni di semplificazione voluta dall'Autorità di vigilanza, ma diventi l'unica possibile per i professionisti i cui fornitori di software non sono ancora pronti con pacchetti compatibili con gli standard previsti dall'allegato B del provvedimento Uic.

Il registro su carta dovrà essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina dal professionista o da un suo collaboratore autorizzato per iscritto, con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero delle pagine di cui è composto il documento e la firma. Non è ammesso l'utilizzo di registri a fogli mobili o quaderni ad anelli. È possibile avvalersi di centri di servizio esterni, sotto la responsabilità comunque del professionista.

I dati da registrare sono:

- generalità del cliente;
- dati identificativi del soggetto per conto del quale il cliente eventualmente opera;
- attività lavorativa da questi svolta;
- data dell'avvenuta identificazione;
- descrizione sintetica della prestazione professionale;
- valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto o determinabile.

Se non vi sono dati da registrare, il professionista non è tenuto a istituire l'archivio. L'omessa istituzione dell'archivio è punita con la sanzione penale dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro. L'omessa o tardiva registrazione sono punite con la multa da 2.582 a 12.911 euro.

LUIGI FERRAJOLI

La riservatezza degli Albi sotto esame a Bologna

«I professionisti di fronte agli adempimenti antiriciclaggio». È questo il titolo di un convegno che si svolgerà a Bologna dopodomani, martedì 23 maggio dalle 14.30 alle 19.00, presso la sede dell'Aula Magna di Santa Lucia dell'Università degli Studi (Via Castiglione 36). Saranno approfonditi soprattutto i delicati aspetti deontologici non del tutto risolti per i professionisti, tenuti al segreto professionale. Parteciperanno docenti universitari ed esperti della Guardia di Finanza. Il patrocinio degli Ordini di dottori commercialisti, avvocati, ragionieri e consulenti del lavoro consente ai partecipanti di ottenere i crediti formativi ai fini della formazione continua.